

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA**

Approvato dal Consiglio di Indirizzo
il 18 novembre 2013

ART. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, di seguito indicata come Fondazione, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita dall'Acri.

Art. 2 Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.
2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio,
 - conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione,
 - stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento,
 - collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
3. Nelle scelte di investimento, la Fondazione:
 - segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo,
 - adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto,
 - opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico,
 - può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

Art. 3 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti, la Fondazione alimenta un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati finanziari.

Art. 4 Separazione ruoli e responsabilità

Il Consiglio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguati alle finalità per le quali sono definite.

Art. 5 Consiglio di indirizzo

1. Sono di competenza del Consiglio di indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera k) dello Statuto.
2. Il Consiglio di indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.

3. Il Consiglio di indirizzo, in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 5 dello Statuto, può avvalersi per la gestione del patrimonio delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, oppure di consulenti (*advisor*) scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 6 Principi di selezione degli intermediari abilitati

1. La selezione dei gestori intermediari avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo, fra i quali, per la valutazione qualitativa e quantitativa, assumono particolare rilievo:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario,
- la struttura organizzativa,
- le risorse dedicate,
- la massa gestita,
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa,
- gli strumenti di controllo dei rischi,
- l'economicità dell'offerta,
- le *performance* finanziarie precedenti.

2. La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i Componenti degli Organi della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai Componenti dei suddetti Organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interesse, anche per attività svolte in precedenza.

3. Nelle disposizioni attuative del presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione definisce le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'intermediario, nel:

- curare la gestione delle attività di tesoreria,
- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7 Principi di selezione del Consulente

1. La selezione del Consulente da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità,
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale,
- strumenti di controllo dei rischi,
- economicità dell'offerta.

2. Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

3. L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i Componenti degli Organi della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai Componenti dei suddetti Organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interesse, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza del *Consulente*.

Art. 8 Consiglio di amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del

patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di indirizzo.

2. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di amministrazione considera in particolare i rischi di:

- controparte,
- liquidabilità,
- mercato,
- valuta,
- credito,
- carattere geopolitico,
- concentrazione.

Art. 9 Consulente

1. La gestione del patrimonio è interna ed è affidata al Consulente con funzione di supporto alle decisioni del Consiglio di amministrazione, con il compito di:

- sorvegliare i rischi e le *performance* degli investimenti,
- controllare l'attività dei gestori, ove previsti, e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni di investimento impartite,
- seguire la gestione delle attività di tesoreria,
- seguire la esecuzione di tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di amministrazione.

2. Considerato che le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano precisa corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale, il Consulente è informato dal Direttore Generale dei *progetti di bilancio* preventivi e consuntivi, annuali e pluriennali; bilanci che, tra l'altro, valutano ed evidenziano il costo fiscale connesso a tutti gli investimenti eseguiti nell'esercizio.

Art. 10 Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità della Fondazione,
- grado di rischio nelle sue diverse componenti,
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale),
- flusso di liquidità periodico,
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento,
- grado di liquidabilità dell'investimento.

Art. 11 Diversificazione degli investimenti

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva.

Art. 12 Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio

La Fondazione attua un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

Art. 13 Investimenti del patrimonio

La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa delle eventuali società partecipate, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione delle stesse avvenga nel rispetto dei

valori economici e sociali che la ispirano.

ART. 14 Modalità di gestione del patrimonio

1. Il Consulente gestisce le disponibilità liquide di tesoreria per la parte individuata dal Consiglio di amministrazione e gli investimenti, salvo diversa determinazione del Consiglio stesso.
2. Il Consulente gestisce il patrimonio in modo organizzativamente separato da ogni altra struttura della Fondazione sotto il controllo del Consiglio di amministrazione, fermo restando il coordinamento da parte del Direttore generale, ai sensi dell'art.5 c.2 D. Lgs. 153/99.

Art. 15 Monitoraggio

1. Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. Il Consulente fornisce al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
2. Il Collegio dei revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 16 Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.
2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basata su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al *fair value*.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di indirizzo.

Art. 18 Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il Bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.